

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg.to il 20 GIU. 2019

STATUTO

al N.459.....

AltraCittà - ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore ") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "AltraCittà - ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Gubbio Via Giuseppe Verdi n.8, 06024. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la qualifica di Ente di Terzo Settore adottandone l'acronimo ETS in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Finalità, Scopo, e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

CB

BA

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Articolo 5, lettera e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Articolo 5, lettera f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Articolo 5, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 aggiornato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105);

Nel dettaglio l'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di ricerca-azione sul territorio, riguardanti il diritto alla città ed il miglioramento della qualità della vita urbana di tutti gli abitanti. L'approccio adottato è orientato verso l'ideazione e la promozione di progetti inclusivi, interdisciplinari ed innovativi; a tal fine l'Associazione si prefigge di promuovere le seguenti attività:

a) Progettare interventi mirati alla riqualificazione sociale e urbana sensibilizzando la comunità residente nell'area oggetto dell'iniziativa e incentivandone il coinvolgimento;

b) Realizzare azioni ed interventi a breve termine, a basso costo ed autocostruiti, orientati a produrre trasformazioni a lungo termine secondo i principi dell'Urbanismo Tattico;

c) Promuovere processi di inclusione attiva e innovazione sociale;

d) Sensibilizzare alle tematiche ambientali e urbane tramite l'organizzazione di eventi per e con la cittadinanza;

e) Promuovere eventi volti all'integrazione ed inclusione nella comunità delle fasce di popolazione più svantaggiate, con il fine di evitare la ghettizzazione a favore della mixité sociale;

f) Realizzare progetti di riqualificazione e rigenerazione di beni pubblici o privati inutilizzati o in forte stato di degrado;

g) Attivazione e gestione di iniziative a favore delle popolazioni colpite da eventi improvvisi e disastrosi di carattere naturale o antropico. Il gruppo si propone come figura di supporto per la ripresa delle comunità affinché queste abbiano la possibilità di partecipare attivamente alla ricostruzione del luogo;

h) Svolgere corsi di formazione, seminari, stages ed ogni altra iniziativa finalizzata alla diffusione delle finalità di cui sopra;

i) Svolgere campagne e attività di fundraising e crowdfunding sia all'interno dell'associazione che per soggetti terzi pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione delle finalità precedentemente menzionate;

j) Svolgere attività di commercializzazione, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini, nei limiti delle leggi vigenti in materia.

k) Fornire consulenza e supporto in specifiche fasi del processo di progettazione dell'idea creativa, dall'ideazione alla realizzazione;

l) Fornire servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

m) Effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

n) Provvedere all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative incluse attività di promozione e diffusione della cultura;

o) Progettare, comunicare e implementare attività culturali ad alto potenziale innovativo;

p) Produrre contenuti scientifici settoriali in funzione di una progettazione competente;

q) Essere struttura e motore di progetti inclusivi che consentano di aprire le porte della cultura e della creatività ad un pubblico variegato;

r) Perseguire, in tutto o in parte, gli scopi dell'associazione, sia come entità singola che congiuntamente ad altre persone, ditte, associazioni o società in Italia e all'estero, allo scopo di realizzare e completare i fini sopra elencati, e a tale scopo stipulare contratti, esercitare ogni azione e realizzare quanto altro direttamente o indirettamente connesso;

s) Comunque porre in essere qualsiasi attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

h) di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega:

Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

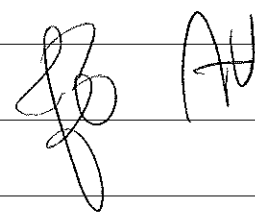
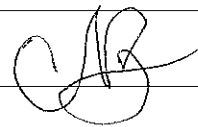
c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali, di immagine di una certa gravità all'associazione, e per incompatibilità nella prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comuni-



cata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- c) il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- d) Organo di Controllo;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipare e di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che sono in regola con i pagamenti delle quote annuali.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante mail o tramite ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o l'alternativo rendiconto per cassa (co. 2, art. 13 Cts) entro il 30 aprile di ogni anno.

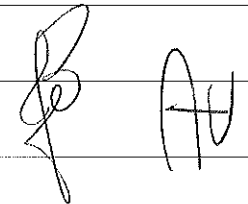
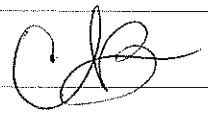
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina, revoca e determina il numero dei componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa sia consuntivo che, eventualmente, preventivo;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

i) fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

j) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza

l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi

l'Assemblea nomina il proprio presidente

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe

ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza

della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in

seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in

proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nel conteggio dei voti non si

tiene conto degli astenuti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due/terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

È ammessa la possibilità di intervento all'Assemblea mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

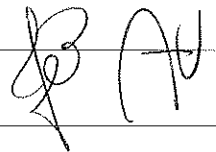
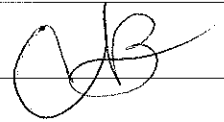
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione)



L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio o l'eventuale Bilancio sociale o il Rendiconto per cassa; consuntivo;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) eleggere il Presidente e il Vice Presidente dello stesso consiglio direttivo;
- j) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

k) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

l) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

m) indire adunanze, convegni, ecc.;

n) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

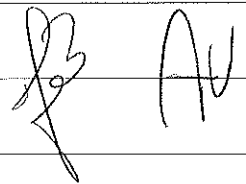
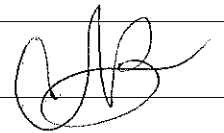
o) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;

p) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

q) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se uno o più membri non partecipano a tre consigli consecutivi e il Consiglio Direttivo sente la necessità provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare se-



guivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il consiglio è validamente convocato e può assumere decisioni qualora siano presenti tutti i membri pur non essendo stati anticipatamente convocati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

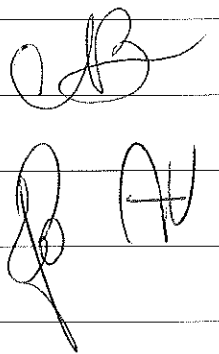
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per sca-

The block contains two handwritten signatures. The top signature is a stylized 'OB' in dark ink. The bottom signature is a stylized 'AV' in dark ink.

denza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente in particolare compete:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

c) Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

d) In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni

sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio

delle sue funzioni.

Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento

delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consi-

glio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;

Il segretario viene nominato insieme al presidente e vicepresidente. In sua

mancaza potrà essere sostituito da un membro del consiglio direttivo che

dovrà aggiornare a fine seduta il sostituito.

Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il tesoriere viene nominato insieme al presidente, vicepresidente e segreta-

rio.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requi-

siti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del

Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al

co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o più nella formula del Collegio o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai Revisori spetta:

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;

b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;

c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

ART. 12

(Patrimonio e Risorse Economiche)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le Risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

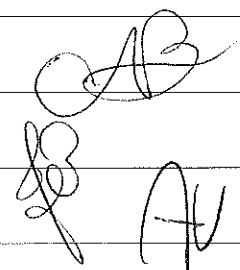
a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;



f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali svolte in modalità non commerciale secondo i criteri indicati nei commi 2, 4 e 6 dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017;

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o rendiconto di cassa e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e conclusione dell'anno al 31 dicembre.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla As-
semblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bi-
lancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

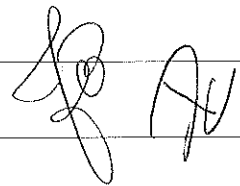
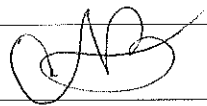
- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui de-
vono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a
cura dell'Organo di amministrazione;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministra-
zione, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di control-
lo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora presente);
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri
organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facen-
do apposita richiesta scritta al presidente dell'organo di riferimento.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met-
tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attivi-
tà deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 7 del presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso,

alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma sarà devoluto ad altro/i Enti di Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo di all'art. 45 comma 1 del DLgs 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme

Francesca Baldinieri

Antonio Benolite

Paolo Leporello



